

Codice A1502A

D.D. 21 dicembre 2017, n. 1329

LR 34/08, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro". Cantieri di lavoro autofinanziati di cui all'art. 32 comma 9 LR 34/08 - Approvazione e autorizzazione all'apertura del cantiere.

Vista la L.R. 34/08 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni”;

visto in particolare l’art. 32 dell’art. 34/08, che norma i cantieri di lavoro e al comma 9 consente agli enti di promuovere cantieri di lavoro senza contributo regionale;

vista la DGR n. 24-5937 del 17.11.2017 “Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 2018-2019. Stanziamento e riparto risorse sul Cap. 147240 del bilancio 2018/2019”;

tenuto conto che la DGR n. 24-5937 del 17.11.2017, tra l’altro stabilisce la quota dell’indennità giornaliera da adottare nei cantieri di lavoro per l’esercizio 2018;

preso atto che il Comune di Torino con nota prot. n. 3675 dell’15.12.2017 ha presentato domanda di apertura di un cantiere di lavoro in autofinanziamento ai sensi dell’art. 32 comma 9 della LR 34/08 e s.m.i. che assume a proprio carico i relativi oneri finanziari;

considerato che il cantiere è rivolto a lavoratori/trici provenienti dal cantiere precedente terminato nel corso dell’anno 2017 per i quali l’applicazione dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero) non consente di raggiungere, nel rispetto del comma 5 dell’art. 32 della L.R. 34/08 che disciplina il funzionamento dei Cantieri di lavoro, i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno sociale entro i 24 mesi dal termine del cantiere precedente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01;

visto il D.lgs. n. 118/2011;

vista la L.R. 23/08 e la L.R. 7/01;

conformemente agli indirizzi ed ai criteri disposti dalla Giunta Regionale con DGR n. 24-5937 del 17/11/2017, nella materia oggetto del presente atto;

preso atto di tutto quanto in premessa indicato;

determina

Di approvare e autorizzare l’apertura di un cantiere in autofinanziamento presentato dal Comune di Torino ai sensi dell’art. 32 comma 9 della LR 34/08 e s.m.i., rivolto a lavoratori/trici provenienti dal cantiere precedente terminato nel corso dell’anno 2017 per i quali l’applicazione dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero) non consente di raggiungere, nel rispetto del comma 5 dell’art. 32 della L.R. 34/08 che disciplina il funzionamento dei Cantieri di lavoro, i

requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno sociale entro i 24 mesi dal termine del cantiere precedente.

Di stabilire che devono essere applicate le disposizioni relative ai cantieri di lavoro, come indicato nella DGR n. 24-5937 del 17.11.2017.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Felice Alessio Sarcinelli